


Contributi pubblici, sovvenzioni e vantaggi economici: gli obblighi di trasparenza

Le imprese che redigono il bilancio d'esercizio sono tenute a indicare in Nota integrativa i contributi, le sovvenzioni e gli altri vantaggi economici di fonte pubblica effettivamente percepiti nell'esercizio. L'obbligo è applicabile quando il totale ricevuto da ciascun soggetto erogatore raggiunge o supera i 10.000 euro annui. Gli aiuti già iscritti nel Registro Nazionale Aiuti (RNA) sono esclusi dall'informativa, essendo sufficiente un rinvio al Registro.



1. Quadro normativo di riferimento

L'articolo 1, commi 125-127, della Legge 4 agosto 2017, n. 124 pone a carico delle imprese che redigono il **bilancio d'esercizio** lo specifico obbligo di evidenziare nella **Nota integrativa** i benefici economici ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni e dai soggetti a queste equiparati. Questo adempimento ha natura esclusivamente informativa e risponde all'esigenza di rendere accessibile al pubblico l'entità e la provenienza dei flussi economici di fonte pubblica.

2. Ambito soggettivo

Sono destinatari dell'obbligo:

- le imprese tenute al deposito del **bilancio** presso il Registro delle Imprese;
- gli enti del Terzo Settore, le associazioni, le fondazioni e le ONLUS;
- le cooperative sociali.

Le imprese adempiono attraverso apposita informativa nella **Nota integrativa**.

Viceversa, gli enti e le associazioni, i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e quelli che non sono tenuti alla redazione della Nota integrativa (imprenditori individuali, società di persone e micro imprese) devono pubblicare le stesse informazioni su **siti internet** o, in mancanza, sui **portali digitali delle associazioni di categoria**, entro il **30 giugno** dell'anno successivo a quello di percezione dei benefici.

3. Ambito oggettivo e soglia di rilevanza

La norma adotta una nozione ampia di “vantaggio economico”. In tal senso rientrano nell’obbligo in esame non solo i **contributi e le sovvenzioni** in senso tecnico, ma anche gli **incarichi** retribuiti ed **ogni altra utilità** economicamente apprezzabile ricevuta da amministrazioni pubbliche, enti pubblici economici e società a partecipazione pubblica.

L’obbligo di informativa scatta quando l’importo complessivo percepito da ciascun ente erogatore, determinato secondo il **criterio di cassa**, raggiunge o supera la soglia di **10.000 euro annui**. Il superamento di questa soglia deve essere verificato in modo cumulativo: pertanto, se nel corso dell’esercizio dovessero essere ricevute più erogazioni dal medesimo soggetto, occorrerà sommarle e, una volta superato il limite, riportare in Nota integrativa tutte le erogazioni che concorrono al raggiungimento della soglia (anche se singolarmente di importo inferiore).

Nello specifico, per ciascun soggetto erogatore, nella Nota integrativa occorrerà indicare:

- la denominazione dell’ente erogante;
- l’importo percepito;
- la causale dell’erogazione;
- il riferimento normativo o del provvedimento interessato.

4. Aiuti registrati nel Registro Nazionale Aiuti (RNA)

Per gli **aiuti di Stato** e gli **aiuti de minimis** già registrati nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52 della Legge 234/2012, la registrazione e la relativa pubblicazione nella sezione trasparenza del Registro assolvono integralmente all'obbligo informativo in esame. In questo caso nella Nota integrativa è sufficiente inserire una dichiarazione di **rinvio al RNA**. Resta comunque opportuno verificare la corretta iscrizione nel Registro e la coerenza tra i dati ivi presenti e gli importi effettivamente incassati.

5. Profilo sanzionatorio

L'omessa pubblicazione delle informazioni prescritte comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa in misura pari all'**1% degli importi ricevuti**, con un minimo di **2.000 euro**, unitamente all'obbligo di procedere alla pubblicazione.

Il mancato adempimento entro **90 giorni** dalla contestazione può determinare conseguenze particolarmente gravi: in questo caso la sanzione consiste nell'obbligo di restituzione integrale delle somme percepite. L'effetto è dunque ablatorio: un inadempimento meramente informativo può determinare la perdita definitiva del beneficio economico.

* * *

Allegato A – Esempio di informativa in Nota integrativa (benefici con indicazione analitica)

Erogazioni pubbliche ex art. 1, commi 125 bis e ss., Legge 124/2017

Ai sensi dell'articolo 1, comma 125 bis, della L. 4 agosto 2017, n. 124, come coordinato con l'articolo 22, comma 4, del D.Lgs. 27 novembre 2025, n. 184, si riportano le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, vantaggi e aiuti, in denaro o in natura, privi di carattere corrispettivo, retributivo o risarcitorio, effettivamente erogati nell'esercizio dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui all'articolo 2 bis del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, il cui ammontare complessivo è pari o superiore a 10.000 euro.

Ente erogante	Misura / agevolazione	Data incasso	Importo (€)	Forma dell'aiuto	Riferimento normativo	RNA
MIMIT	Contributo a fondo perduto "Transizione 5.0"	15/07/2025	45.000	Sovvenzione a fondo perduto	D.M. 10/02/2025, art. 5	Sì
Regione Lombardia	Bando "Innovazione PMI 2025"	30/09/2025	18.000	Contributo in c/capitale	D.G.R. n. XXX/2025	Sì
Comune di Milano	Agevolazione canone locazione immobili produttivi	10/03/2025	12.000	Vantaggio in natura	Delibera C.C. n. YY/2024	No

** Per gli aiuti di Stato e de minimis registrati nel RNA, la relativa iscrizione assolve l'obbligo di pubblicazione; il presente richiamo in Nota integrativa ha funzione meramente ricognitiva.*

Allegato B – Esempio di informativa semplificata (solo aiuti RNA)

Nel corso dell'esercizio la Società ha beneficiato esclusivamente di aiuti di Stato e/o aiuti de minimis registrati nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) ai sensi dell'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 125 quinquies, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, come richiamato dall'articolo 22, comma 4, del D.Lgs. 27 novembre 2025, n. 184, la registrazione e la conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza del predetto Registro tengono luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico della Società.

Gli aiuti registrati nel RNA si riferiscono, in via esemplificativa, a crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali e in attività di ricerca e sviluppo, come risultante dalle schede aiuto presenti nel predetto Registro.

Lo studio è a disposizione dei Clienti per ogni chiarimento e assistenza.

Marco Nessi

20 aprile 2026



*LET US HELP YOU ACHIEVE
FURTHER BUSINESS SUCCESS*

FIDERCONSULT SRL

ROMA

00144 - Via Marco e Marcelliano 45
Tel. 06.591.74.69
Fax 06.591.35.82

FIRENZE

50132 – Viale Giuseppe Mazzini, 10
Tel. 055.234.79.02

FIDENZA

43036 – Via Monsignor Ottorino
Davighi, 436
Tel. 02.93.21.87.03

MILANO

20121 – Via San Prospero, 4
Tel. 02.93.21.87.03

FiderConsult Srl (the “Firm”) is a member of Urbach Hacker Young International Limited, a UK company, and forms part of the international UHY network of legally independent accounting and consulting firms. UHY is the brand name for the UHY international network. The services described herein are provided by the Firm and not by UHY or any other member firm of UHY. Neither UHY nor any member of UHY has any liability for services provided by other members.”